

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**07.04.2009****N. 397**

Accordo integrativo regionale con le OO.SS. dei Pediatri di libera scelta su procedure operative per l'assegnazione del PLS a cittadini extracomunitari nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno. Integrazione AIR di cui alla DGR 532/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di Libera Scelta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 15 dicembre 2005;

VISTI:

- l'art. 2 del suddetto accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
- l'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- l'art. 14, che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 140 del 17 febbraio 2006, ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi Regionali;

RICHIAMATO l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di Libera Scelta, approvato con deliberazione n. 532 del 25 maggio 2007;

CONSIDERATO che, in occasione di varie riunioni del Comitato Permanente Regionale, è stata evidenziata disomogeneità di interpretazione ed applicazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali Liguri della normativa vigente relativa all'assistenza agli extracomunitari da parte del pediatra di libera scelta nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;

RICHIAMATO l'art. 39 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta sopra richiamato;

VISTA altresì la direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;

Preso atto che, sulla base delle norme sopra richiamate, si evince quanto segue:

- i cittadini extracomunitari godono pienamente dei diritti connessi al legittimo soggiorno, anche nelle more del rinnovo del permesso;
- in tali periodi hanno diritto, con continuità, all'assistenza sanitaria di base;
- da tale diritto dell'assistito consegue il diritto del medico alla remunerazione per i medesimi periodi;

RITENUTO pertanto di integrare l'accordo integrativo di cui alla citata deliberazione n. 532/2007, con la regolamentazione delle procedure operative per l'assegnazione del pediatra di libera scelta a cittadini extracomunitari nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno;

VISTO l'Accordo elaborato in sede di Comitato Permanente Regionale e conseguentemente stipulato con le OO. SS. rappresentative dei Pediatri di Libera Scelta in data 23 marzo 2009, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che tale Accordo non genera incrementi di costo a carico delle Aziende Sanitarie Locali;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è approvato l'Accordo Integrativo Regionale con le OO. SS. dei Pediatri di Libera Scelta stipulato in data 23 marzo 2009, ai sensi del relativo Accordo Collettivo Nazionale, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni il 15 dicembre 2005, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria;

L'Accordo entra in vigore dall'approvazione del presente atto da parte della Giunta Regionale;

Il presente provvedimento è da pubblicarsi in forma integrale sul B.U.R.L. e sul portale regionale www.liguriainformasalute.it. Sarà inoltre notificato alle Aziende Sanitarie Locali liguri per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

**ACCORDO INTEGRATIVO
TRA REGIONE E OO. SS. DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA**

**PROCEDURE OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PLS
A CITTADINI EXTRACOMUNITARI NELLA FASE DI RINNOVO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

Considerato l'art. 39 dell'ACN 15/12/2005, commi 7 e 8;

Considerata la direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006;

Preso atto che i cittadini extracomunitari godono pienamente dei diritti connessi al legittimo soggiorno anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, così come previsto dalla normativa in materia;

Considerato che conseguentemente i cittadini extracomunitari in tali periodi hanno diritto con continuità all'assistenza sanitaria di base, prestata dai Pediatri di Libera Scelta;

Considerato che da tale diritto dell'assistito consegue necessariamente il diritto dei Pediatri di L. S. alla remunerazione per i medesimi periodi

Si concorda sulla seguente procedura operativa

1. A seguito del rinnovo dell'iscrizione alla ASL di residenza, effettuabile previa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, al cittadino viene riassegnato il pediatra che lo aveva in carico al momento della scadenza dell'iscrizione alla ASL stessa;
2. La ASL verifica che l'assistito non sia iscritto ad altra ASL e verifica altresì se l'assistito sia stato iscritto ad altre aziende nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'iscrizione e il momento del rinnovo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 o altre procedure;
3. Espletate tali verifiche, al pediatra vengono erogate le somme spettanti per il periodo intercorrente tra la scadenza dell'iscrizione e il rinnovo della stessa;
4. Nel caso che la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno non risultasse conclusa al momento dell'iscrizione alla ASL, l'iscrizione sarà temporanea per la durata di mesi 6. Nel caso alla scadenza di tale periodo la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno non fosse ancora conclusa, l'iscrizione sarà prolungata di tre mesi in tre mesi, fino a che il rinnovo non sarà formalizzato. Dalla concessione del rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione potrà essere effettuata per la durata del permesso stesso;
5. In caso la procedura di rinnovo si concludesse con mancato rinnovo, revoca o annullamento, la ASL procede al recupero delle somme erogate al pediatra ai sensi dell'art. 39 comma 8, dalla data di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno;

6. Le ASL sono tenute a verificare periodicamente, presso le istituzioni competenti, l'esito delle istanze di rinnovo degli assistiti extracomunitari iscritti temporaneamente;
7. In caso l'assistito si presentasse dal pediatra prima di aver rinnovato l'iscrizione al SSR, il pediatra provvede ad indirizzare l'assistito stesso alla ASL per l'espletamento delle pratiche necessarie. In assenza di iscrizione al Servizio Sanitario, il pediatra non può effettuare prescrizioni sul ricettario SSR, e conseguentemente al pediatra non possono essere riconosciuti i compensi relativi alle voci afferenti all'art. 58 lett. C ACN 15 dicembre 2005.

Letto, approvato e sottoscritto il 2009

L'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

Il Segretario Regionale FIMP

Il Segretario Regionale CIPE